Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIGNEDOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2011

Disposizioni per la determinazione del trattamento economico complessivo spettante ai membri del Parlamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, nell'ambito dell'operazione volta alla riduzione complessiva dei costi della politica, reca una serie di disposizioni mirate a ridurre l'indennità e la diaria riconosciuta ai membri del Parlamento e a rafforzare la trasparenza delle spese di funzionamento degli organi elettivi dello Stato.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce che l'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza e di qualsiasi altro rimborso non superi, nel massimo, il 75 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Esso è determinato con l'obiettivo di avvicinare l'indennità parlamentare al trattamento economico medio riconosciuto ai membri dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea aderenti all'area dell'euro, e soprattutto prevedendo che nella determinazione delle quote si tenga conto delle fasi congiunturali di crisi economica e finanziaria che richiedono interventi eccezionali di riduzione della spesa pubblica e dei trasferimenti alle famiglie e alle imprese ovvero aumenti della pressione fiscale a carico degli stessi soggetti. Inoltre, ai fini del trattamento fiscale, l'indennità parlamentare viene assimilata ai redditi da lavoro dipendente. Ai membri del Parlamento viene riconosciuta, oltre all'indennità, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Con l'articolo 2, si stabilisce che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare della diaria sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Ai membri del Parlamento sono rimborsate esclusivamente le spese documentate e sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. I rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato, che deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Analogamente, il contributo previsto per le spese inerenti il rapporto tra eletto ed elettore è erogato esclusivamente su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Per consentire una immediata riduzione delle spese, viene stabilito che per gli anni dal 2011 al 2013, la diaria mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale è ridotta nella misura del 25 per cento rispetto a quella corrisposta nel 2010. Nello stesso periodo non è consentito agli Uffici di Presidenza delle due Camere di procedere ad aumenti dell'importo mensile della diaria medesima.

Con l'articolo 3, viene stabilito che nessun atto comportante spesa a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica può ricevere attuazione, se non sia stato preventivamente reso pubblico attraverso i siti *web* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento)

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico, comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza e di qualsiasi altro rimborso, non superi il 75 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Il trattamento economico è determinato secondo princìpi e criteri di quantificazione finalizzati all'avvicinamento dell'indennità parlamentare al trattamento economico medio riconosciuto ai membri dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea aderenti all'area dell'euro, standardizzato per numero di abitanti ed estensione territoriale. Ai fini del trattamento fiscale, l'indennità parlamentare è assimilata ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. A decorrere dall'anno 2013, le indennità spettanti ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre

1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono essere adeguate con cadenza triennale sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, come determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 2.

(Determinazione della diaria spettante ai membri del Parlamento)

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta, oltre a quanto stabilito all'articolo 1, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'80 per cento dell'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei periodi di chiusura delle Assemblee non può essere corrisposta alcuna diaria di soggiorno. Per le ritenute da effettuare per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, si considera presente il parlamentare che partecipa almeno al 70 per cento delle votazioni effettuate con il procedimento elettronico nell'arco della giornata.

2. Ai membri del Parlamento sono rimborsate le spese documentate e sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Ai membri del Parlamento residenti nella provincia di Roma sono riconosciuti rimborsi esclusivamente riconducibili all'esercizio del mandato. I rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sono effettuati esclusivamente previa

richiesta dell'interessato, che deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Le spese per viaggi e soggiorni non possono in alcun caso essere rimborsate agli ex parlamentari.

3. Il contributo previsto per le spese inerenti il rapporto tra eletto ed elettore è erogato esclusivamente su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime.

4. Ai soli membri del Parlamento in carica è riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie. Il predetto trattamento non può in alcun caso essere corrisposto a parlamentari cessati dal mandato».

2. Per gli anni dal 2011 al 2013, la diaria mensile di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, corrisposta ai membri del Parlamento nazionale a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, è ridotta nella misura del 25 per cento. Nello stesso periodo non è consentito agli Uffici di Presidenza delle due Camere di procedere ad aumenti dell'importo mensile della diaria medesima.

Art. 3.

(Misure per la trasparenza delle spese di funzionamento degli organi elettivi dello Stato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di trasparenza delle spese di funzionamento degli organi elettivi dello Stato, nessun atto comportante spesa a carico del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica può ricevere attuazione, se non sia stato integralmente reso pubblico sulla prima pagina dei siti *web* ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la pubblicazione dell'atto comportante spesa avviene, rispettivamente, sui siti *web* ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro le ventiquattro ore successive alla sua adozione. Tali atti sono conservati sul sito *web* in un'apposita banca dati accessibile al pubblico.

€ 1,00